



TUTTO CHIARO SUI RICORSI AMBIENTALISTI

Così come annunciato ieri sul contenuto della sentenza del TAR, oggi pubblichiamo l'ordinanza in originale.

Tra tutte le impugnative richieste è stata accolta solo quella relativa alla mancanza dell'indicazione sul Calendario Venatorio dei divieti di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna nei valichi montani e lungo le rotte di migrazione in buona parte corrispondenti a zone ZPS, ai sensi degli artt 1 co. 5 e 21 co.2 della L.157/92.

L'apertura della caccia resta al **3 settembre** per le specie come elencate nel calendario venatorio; anche la **lepre, la beccaccia** e quant'altro restano **regolamentate** come nel **Calendario Venatorio**.

A giorni dovranno essere resi noti i decreti n° 1434 riguardante le misure minime di conservazione art. 3 (adeguamento Decreto Prestigiacomo) alla sentenza TAR Lazio) e il decreto n° 1441 riguardante l'apertura dei Pantani di Pachino.

Per quanto concerne il ricorso al TAR siamo felicissimi per il riconoscimento da parte dei giudici del TAR nella citazione riguardante la documentazione presentata dall'Associazione resistente.

Un grazie particolare ai tre legali che ci hanno assistito.

Un "in bocca al lupo" a tutti i cacciatori siciliani senza vincolo di tessera di appartenenza!

Altro ringraziamento va ai circa 1.800 cacciatori che ieri, 17 luglio 2009, hanno contattato i siti telematici della Federazione Siciliana della Caccia, per avere notizie sull'Ordinanza.

Infine riteniamo che l'Ordinanza del TAR, per alcuni aspetti, pianifica il futuro dei Calendari Venatori dei prossimi anni.

Palermo, li 18/07/2009

(www.sicilianacaccia.it)